



Associazione Regionale  
Confservizi  
Emilia-Romagna

# DOCUMENTO DI OSSERVAZIONI

“REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA  
DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA”

## PREMESSA

Nell'esame del Regolamento posto in consultazione si evidenzia il permanere di una "concezione" tributaria del processo di gestione della tariffa puntuale.

Ciò determina una più complessa gestione della tariffa in quanto legata al bilancio comunale i cui tempi di approvazione sono soggetti a proroga.

Si fa presente inoltre che non è stato affrontato il tema dell'**imponibilità** dell'I.V.A. e della relativa competenza gestionale considerando questo un problema non risolto dal Regolamento. I Gestori infatti sono soggetti passivi Iva in relazione a prestazioni di servizi di natura corrispettiva.

Poiché la tariffa corrispettiva è una entrata patrimoniale del Gestore e come tale non rientra nel bilancio del Comune, sarebbe corretto prevedere una approvazione della tariffa entro il 31 dicembre dell'anno che precede la sua applicazione, a tutela della trasparenza verso l'utente del servizio.

Poiché con la progressiva messa a gara del Servizio Rifiuti in ogni Ambito si prevede una omogenea gestione del servizio su tutto il territorio, si ritiene necessario che anche il **Regolamento di applicazione della tariffa corrispettiva, sia omogeneo per tutti i Comuni dell'Ambito.**

Anche per quanto riguarda i criteri di assimilazione si ritiene necessario addivenire a criteri omogenei per tutti i Comuni di ogni Ambito.

In tema di fatturazione e riscossione, le disposizioni contenute nella bozza di Regolamento divergono da quelle contenute nei bandi di gara dei servizi ambientali e da quanto è oggi già applicato da alcuni Comuni a tariffa puntuale corrispettiva.

Sul tema delle **riduzioni tariffarie** si osserva una troppo vasta casistica che ha come effetto principale una elevata complessità sia per quanto riguarda la gestione sia per quanto riguarda i controlli. Non è chiaro inoltre su quali componenti della tariffa sia applicata la riduzione: tutte le riduzioni non sono applicabili alla QV misurata o aggiuntiva

## PREMESSA

Per quanto riguarda il tema **sanzioni** si osserva:

- la riscossione è di competenza esclusiva del Comune
- l'introito delle stesse **non può** essere destinato a coprire i costi del Servizio
- i costi amministrativi dell'attività sanzionatoria sono una componente del costo del Servizio.

**La frequenza della fatturazione** è una competenza del Gestore che può scegliere fra un numero minimo e massimo di fatture annuali. Il Regolamento, inoltre, dovrebbe consentire diverse pianificazioni di fatturazione per le aziende multiservizi che adottano il plico di fatturazione multiservizi.

**I controlli** che dovranno essere messi in campo per verificare il corretto comportamento dell'utenza sono un costo a carico del Servizio e come tali devono essere riconosciuti in tariffa.

**E' necessario prevedere un aggiornamento** periodico del Regolamento anche alla luce dell' emanando Decreto assimilabili del MISE e delle delibere che ARERA approverà in tema di gestione del Servizio Rifiuti.

Si rileva infine la necessità di maggiore chiarezza nei criteri di tariffabilità ad esclusione delle aree dei settori produttivi artigianali ed industriali, della logistica e della grande distribuzione dove si producono rifiuti speciali contestualmente a rifiuti assimilabili urbani.

MODELLO PER LA TRASMISSIONE DELLE OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL  
"REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA".

Da inviare ENTRO 16 aprile 2018 via PEC a: [servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it)

OSSERVAZIONI PRESENTATE DA **CONFSERVIZI ER**

A. Proposta di modifica dell'articolo:

Si propone di modificare la **PREMESSA** del Regolamento Tipo come segue:

Secondo capoverso

"Preme sottolineare che il presente modello di regolamento, in continuità con **alcune** delle metodologie di applicazione attualmente in uso, basate in particolar modo sui criteri indicati nel D.P.R. 158/99, contiene elementi che non consentono di ricondurre l'intero ammontare della tariffa pagata dal singolo utente all'effettivo controvalore del servizio reso. Va inoltre evidenziato che anche in **alcuni** dei modelli in uso permane una quota di tariffa connessa alla superficie degli immobili e ai coefficienti presuntivi di potenziale produzione dei rifiuti"

Si propone di modificare l'Articolo 1 del Regolamento Tipo come segue:

Comma 1

~~"Il presente Regolamento, adottato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) disciplina l'applicazione della Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi a quelle previste dal decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati).~~

**Motivazione:** Al fine di realizzare una procedura semplificata che preveda un solo livello di approvazione del Regolamento, in coerenza con il quadro delle competenze istituzionali, delineato dalla L. R. n°23/2011 istitutiva di Atersir, si propone che sia il Consiglio Locale di Atersir ad approvare il Regolamento.

Il comma 2 dell'art.4 della L.R. 23/2011 prevede infatti che la deliberazione degli organi di Atersir sostituiscono ogni altro provvedimento di competenza degli enti locali aderenti: "Le deliberazioni dell'Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti Locali".

I comuni sono dunque attivamente coinvolti nell'approvazione del Regolamento, in quanto partecipanti agli organi deliberativi di Atersir.

In questo modo si garantirebbe una maggiore omogeneità di approvazione del Regolamento stesso.

Il presente Regolamento, **adottato dal Consiglio Locale dell'Agenzia Territoriale** dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) – di seguito denominata ATERSIR - nell'ambito della potestà prevista dal comma 1-bis dell'art. 3-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dagli artt. 4, comma 3 e 8, comma 6, lett. d) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 disciplina **l'applicazione della Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva**, in conformità all'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) **sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi a quelle previste dal** decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*), nei territori dei Comuni di ..." **facenti parte dello stesso bacino di riferimento ai fini della applicazione della Tariffa. I Comuni sopra elencati adottano il medesimo omogeneo sistema tariffario descritto nel dettaglio nell'Appendice A".**

## Comma 2

"Ai sensi del comma 667 dell'art. 1 della L. 147/2013, la Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale **di ogni costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati**, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), **tra cui i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ed i costi di cui all'**art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi **alla gestione dei** rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; **sono ricompresi anche i costi di gestione della tariffa, di accertamento riscossione, controllo e contenzioso sia per la parte ordinaria che per quanto riguarda l'accantonamento per perdita su crediti e gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili".**

Si propone di modificare l'**Articolo 2** del Regolamento Tipo come segue:

## Comma 1

lett. o)

«rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale **dalla** raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);

lett. u)

«utenza domestica condominiale» utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore **comune utilizzabile da tutte le utenze presenti nel condominio;**

lett. w)

“w) «parte fissa della Tariffa» è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ai costi di accertamento, riscossione e contenzioso di cui ai commi 654 e 654 bis delle legge 147/2013 e s.m.i. nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente”

lett. y)

«Centro di Raccolta », ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un’area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero o trattamento;

Si propone di modificare l'Articolo 3 del Regolamento Tipo come segue:

#### Comma 4

“Il servizio è svolto dal Gestore individuato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente) - nel seguito denominata ATERSIR - secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio e i suoi allegati).

Si propone di modificare l’articolo l'Articolo 4 del Regolamento Tipo come segue:

#### Comma 1

“Nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale di cui all’art. 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilati ai rifiuti urbani dal punto di vista qualitativo e quantitativo, ai fini del servizio di gestione integrata dei rifiuti e dell’applicazione della Tariffa, i rifiuti non pericolosi individuati dal regolamento comunale in materia di assimilazione o da altro dal regolamento di bacino approvato dall’Autorità competente e fatto proprio dal Comune nel rispetto dei criteri di cui al Decreto interministeriale 27/07/1984”.

Nel caso che non sia stato approvato uno specifico regolamento di assimilazione, i criteri di assimilazione sono previsti all’interno del regolamento della Tariffa Puntuale:

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione della tariffa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A (?) proveniente da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività, agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la quantità globale in kg di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie non superi il (inserire moltiplicatore) del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. .

Sono considerati rifiuti speciali non assimilati i rifiuti speciali, assimilabili per qualità, per la sola quota parte eccedente la soglia quantitativa indicata dal regolamento di cui al comma 1.

Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente purchè il Gestore del servizio, effettuato le opportune verifiche, individui – entro 60 giorni dalla dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione – le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell’avvio a recupero, riciclo o smaltimento, rimane in capo al produttore.

**Motivazione:** molti comuni hanno inserito l’assimilazione nel proprio regolamento TARI; con il passaggio viene a cadere il regolamento e conseguentemente l’assimilazione. La modifica inoltre prevede di inserire la possibilità prevista dalla legge di superare i limiti quantitativi. Ovviamente nell’opzione 2 va approvato anche l’elenco qualitativo in allegato al regolamento. Occorre inoltre precisare che sono da considerare rifiuti speciali non assimilati i rifiuti, assimilabili per qualità, solo per la quota parte che supera i limiti quantitativi di assimilazione.

## Comma 2

“I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore. E' fatta salva la possibilità, da parte del produttore, di richiedere al Comune l'assimilazione di rifiuti speciali. Il Comune valuta l'accogliibilità della richiesta in accordo col Gestore del servizio allo scopo di valutarne la coerenza con le modalità di servizio svolte dal Gestore.”

Si propone di modificare l'Articolo 6 (ovvero inserire nuovo articolo) del Regolamento Tipo AGGIUNGENDO I SEGUENTI COMMI:

10. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tariffa, la superficie rilevante è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nell'elenco di cui all'allegato (B?).

11. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. I detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti:

- a. devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
- b. devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine;
- c. devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o a lungo termine, delle materie prime dei semilavorati e dei prodotti
- adibiti a usi diversi da quelli individuati alla lettera b) del comma precedente,
- gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

12. Per fruire dell'esclusione di cui sopra l'interessato deve adempiere a tutti gli oneri formali e probatori previsti dal presente regolamento per l'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, in particolare dovrà individuare specificamente nella planimetria dell'insediamento i magazzini esclusi da tassazione e comprovare lo smaltimento a propria cura e spese, nei modi di legge, dei rifiuti che vi si producono.

13. I rifiuti prodotti sui magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. È fatta salva la possibilità, qualora attivata dal Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo.

**Motivazione:** trattasi di tematiche oggetto di specifiche previsioni regolamentari in particolare quelle relative ai magazzini come previsto da norme di rango superiore.

**Comma 3** (aggiungere all'elenco del comma 3 la lettera l) - l) I locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt.1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purchè non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno.

**Comma 7** - Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, a cura del soggetto che gestisce i servizi comuni, cioè l'Amministratore, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o detentori dei locali e delle aree scoperte operative ad uso esclusivo. L'Amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 41 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

**Comma 8** - In deroga al comma precedente il soggetto che gestisce i servizi comuni, cioè l'Amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori, è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative anche ad uso esclusivo, compresa la quota della tariffa misurata.

Si propone di modificare l'Articolo 8 del Regolamento Tipo come segue:

#### Comma 1

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi e terrazze operative di utenze non domestiche, dancing, cinema all'aperto, parcheggi e posti barca.

#### Comma 2

“La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva, qualora ne sia previsto l'utilizzo ai fini del calcolo tariffario definito al Titolo II, è quella calpestabile.”

Si propone di modificare l'articolo 9 del Regolamento Tipo come segue:

#### Comma 1

“La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.”

Comma 11 inserendo: - “.... sulla base della superficie delle parti comuni e di un numero di componenti pari a ..... ( da definire su base locale sulla base dei criteri per i non residenti)”

Si propone di modificare l'Articolo 10 del Regolamento Tipo come segue:

Comma 3 - ~~Nel caso di fornitura di contenitori~~, E' istituito il deposito cauzionale, ovvero un rimborso spese forfettario, in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori ~~stessi~~ presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 2 al presente Regolamento. Il deposito cauzionale non è dovuto dall'utente in caso di domiciliazione bancaria della bolletta.”

**Motivazione:** La proposta tiene conto che il deposito cauzionale possa essere utilizzato in tutte le circostanze di mancato adempimento contrattuale da parte dell'utente, compresa la non eseguita riconsegna dei contenitori presi in consegna, così come per i mancati pagamenti dei corrispettivi tariffari. Nel caso di domiciliazione bancaria, viene offerta una garanzia sufficiente, pertanto si propone di esonerare l'utente dal deposito.

Comma 4 - “L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro [specificare] giorni dal momento in cui si creano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per gli utenti che non abbiano ritirato la propria dotazione, viene applicata una tariffa relativa alla parte variabile misurata pari al quantitativo minimo di rifiuti previsto nel modello Tariffario adottato.

L'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione e agli altri adempimenti necessari ai fini del corretto calcolo della tariffa. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore.”

Comma 6 - “b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a [inserire il numero di persone] persone [o in alternativa assegnazione di numero di componenti da 1 a 6 per classi di superficie con riferimento agli standard abitativi previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica] per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente

ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 41 del presente Regolamento;”

**Motivazione:** inserire in quanto trattasi di criteri in uso presso alcune realtà, criterio dichiarato altresì legittimo dalla Sentenza della Corte di Cassazione del 05 aprile 2013 n. 8383

**Comma 7** - “L'ufficio anagrafe comunale provvede a **trasmettere al Gestore** con periodicità **mensile i tracciati con** le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. **Ogni altro ufficio comunale in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della Tariffa quali, ad esempio occupazioni temporanee del suolo pubblico, licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, è tenuto a trasmetterle** al Gestore con cadenza *[inserire la periodicità]*.”

**Il Comune trasmetterà al Gestore anche la banca dati Tributaria per l'avvio della Tariffa Puntuale ed altre banche dati a propria disposizione, necessarie sia alla gestione sia al controllo dell'applicazione della tariffa.**

**Motivazione:** solo con l'anagrafe si riescono a fare le verifiche necessarie e precise, in un contesto di gestione pluri-comunale. Per legge, inoltre, il cittadino non deve più comunicare i dati che sono già nella disponibilità dell'ente per la gestione di un pubblico servizio o che possono essere acquisiti direttamente nell'ambito della cooperazione fra Enti e Gestori dei servizi.

**Comma 10**, inserendo: “ ..... contabilizzate nella prima bollettazione utile, **ovvero nella bollettazione dell'anno successivo se comprensiva del conguaglio dell'anno precedente** ”.

Si propone di modificare l'Articolo 11 del Regolamento Tipo come segue:

#### **Comma 1**

La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, per tutte le attività in esso rientranti, **compresi i costi di accertamento, riscossione e contenzioso sia per la parte ordinaria che per quanto riguarda l'accantonamento per perdita su crediti.**

**Motivazione:** l'integrazione vuole assicurare la piena e corretta applicazione della norma anche in presenza di una tariffa corrispettiva per quanto riguarda la copertura dei costi amministrativi della gestione della Tariffa .

#### **Comma 2**

Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999 n.158 (*regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di del ciclo dei rifiuti urbani*), **nonché delle metodiche di calcolo disciplinate a livello regionale con**

apposite DGR atte a garantire la piena copertura del costo del servizio ed infine delle determinazioni assunte dalle Agenzie competenti per le medesime finalità.

**Motivazione:** Specificare riferimenti normativi come base di calcolo per la gestione rifiuto urbano e assimilato.

#### Comma 4

“Le tariffe per ogni singola categoria d’utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e fatte proprie dal Comune; anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione nei termini, si intendono prorogate le tariffe dell’ anno precedente.”

Si propone di modificare l’**Articolo 12** del Regolamento Tipo come segue:

#### Comma 2

In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico – ritiro ingombranti etc) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi possono essere assoggettati ad una tariffa applicata dal Gestore commisurata al servizio reso o in alternativa ad una tariffa rapportata alla superficie e alla durata della occupazione pagata anticipatamente.

**Motivazione:** si intende prevedere la facoltà di applicare una tariffa commisurata al servizio reso, in alternativa all’applicazione della tariffa giornaliera legata alla superficie e al periodo di occupazione. Si propone di specificare **NELL’APPENDICE A** che i modelli adottati dai singoli Comuni devono essere omogenei per bacino di utenza.

**Motivazione:** si intende evitare che Comuni limitrofi possano adottare differenti tipologie di calcolo della tariffa corrispettiva pur in presenza di un unico Gestore e di omogenee di raccolta e misurazione del rifiuto conferito.

Si propone di modificare l’**Articolo 14** del Regolamento Tipo come segue:

“Articolo 14 - Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA) e altre imposte di legge

1. Alla Tariffa, compresa la Tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo, al netto di IVA, ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

2. La tariffa, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è soggetta a IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972.”

**Motivazione:** sussiste l'imponibilità Iva delle prestazioni di servizio rifiuti in quanto il gestore del Servizio Rifiuti non rientra nel novero dei soggetti indicati all' art. 13 del DIR CEE 2006/112/ CE esclusi da assoggettamento ad IVA quando esercitano attività od operazioni con poteri autoritativi. La tariffa puntuale ex c. 668, art. 1, L. 147/2013 è un'entrata patrimoniale del Gestore pertanto, su di essa applica l'IVA e si ritiene opportuno che il regolamento espliciti questo tema.

Si propone di modificare l'**articolo 22** del Regolamento Tipo come segue:

**Comma 1** - All'utenza domestica che effettua compostaggio **aerobico** individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardinaggio sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc) è applicata una riduzione della tariffa così determinata (specificare).

**Comma 2** - All'utenza non domestica che effettua il compostaggio **aerobico** individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della tariffa pari al (indicare ammontare della riduzione).

Si propone di modificare l'**Articolo 27** del Regolamento Tipo come segue :

**Comma 1** - Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di **quantificazione dei rifiuti**.

**Motivazione:** in base al DM misurazione del 20 aprile 2017 è possibile utilizzare anche sistemi di rilevazione volumetrica per la quantificazione a peso dei rifiuti conferiti. La modifica tiene conto della situazione tecnologica ed organizzativa già in essere in molti Centri di Raccolta ove il sistema premiante è già attivo.

Si propone di modificare l'**Articolo 41** del Regolamento Tipo come segue:

Comma 1: "L'utente, di cui al precedente articolo 9, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, **le variazioni e**/o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree [...]"

**Comma 3:** "**L'obbligo di presentazione della comunicazione di variazione ricorre in tutti i casi di modifica dei dati dichiarati; per le utenze domestiche residenti non sono da dichiarare i cambiamenti di composizione dei nuclei familiari in quanto direttamente rilevabili dall'anagrafe comunale e, conseguentemente, la tariffa viene adeguata d'ufficio dalla data di variazione anagrafica, trasmessa dal Comune al Gestore.**"

La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupati".

**Motivazione:** in riferimento alle modifiche dei commi 1 e 3, il principio generale è che anche le variazioni delle condizioni tariffarie debbano essere dichiarate.

**Dopo il comma 3** inserire il seguente comma

"3 bis. Se la comunicazione di cessazione o variazione (nel caso in cui questa comporti una riduzione tariffaria) è presentata oltre il termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione/variazione."

**Motivazione:** si ritiene opportuno che siano disciplinati gli effetti delle comunicazioni di cessazione o variazione presentate oltre i termini.

**Comma 5** - In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali di raccolta rifiuti indifferenziati, purchè dotati di misurazione individuale delle singole utenze, è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze non domestiche facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni. Le variazioni per le utenze domestiche, relative al numero componenti, sono altresì rilevate dall'anagrafe del Comune.

Si propone di modificare l'Articolo 42 del Regolamento Tipo come segue:

#### Comma 1

1. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni. Il Gestore indica in fattura i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.

**Motivazione:** si ritiene che questa formulazione sia più coerente con la disciplina di un corrispettivo: il termine "denuncia" e la figura del "funzionario incaricato" sono tipici di un tributo e non di un corrispettivo. In riferimento al funzionario, in particolare, si precisa che i Gestori del servizio non hanno una figura simile, ma in bolletta sono indicati i canali di contatto verso i quali gli utenti possono presentare reclami.

#### Comma 2

Il Gestore designa il responsabile aziendale cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR e il Comune. Il Comune designa il funzionario incaricato di riferimento per la tariffa rifiuti, responsabile del procedimento per la gestione delle sanzioni.

**Motivazione:** Nelle aziende non esiste la figura del funzionario incaricato e/o responsabile; per le sanzioni di competenza comunale è necessario individuare il funzionario responsabile del procedimento di ambito comunale.

#### Comma 7

In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n.16, **oltre l'applicazione dei costi sostenuti per le attività di verifica e controllo come determinati in sede di approvazione delle tariffe**

**Motivazione:** Considerato che i maggiori costi sostenuti nell'ambito della voce CARC del PEF, oltre ai costi di gestione ordinaria, dovuti a attività di verifica e controllo per l'individuazione dell'evasione non devono pesare sulle altre utenze e dato atto inoltre che le sanzioni previste all'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n.16 sono applicate e riscosse dal Comune e lo stesso può decidere di prevedere o meno imputazioni di importi (pari o inferiori all'ammontare delle sanzioni) a copertura dei costi del PEF.

Si propone di modificare l'Articolo 43 del Regolamento Tipo come segue:

**Comma 3** - In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito **sollecito di pagamento tramite raccomandata o posta ordinaria/elettronica in cui viene indicato il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento.**

**Comma 4** Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito, **il gestore provvederà al recupero coatto delle somme dovute, maggiorate degli interessi, delle spese di recupero del credito e delle successive occorrenze.**

**Comma 5** - **La riscossione coattiva della tariffa è effettuata direttamente dal gestore del servizio integrato, con gli strumenti di legge (ingiunzione fiscale del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 o decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 cpc**

- **Prima di procedere al recupero coatto, è data facoltà al gestore di valutare l'opportunità e la convenienza di procedere con modalità stragiudiziali al recupero delle somme dovute, ovvero di addivenire a transazione debitamente motivata su crediti di incerta riscossione**
- **Una volta intrapresa l'azione di recupero della tariffa, al gestore è data facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza di continuare l'azione intrapresa.**

**Comma 6** - **Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti, e comunque per un periodo massimo non superiore a 24 mesi e per importi superiori a [indicare importo minimo rateizzabile].** Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso BCE) calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.

L'utente buon pagatore (che ha pagato regolarmente negli ultimi due anni tutte le fatture nei termini ivi indicati) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.

**Motivazione:** Il sollecito e la messa in mora non sono proprio la stessa cosa, e in tutti i casi il sollecito non si invia con A.R. in quanto inutile e dispendiosa dal punto di vista del recupero del credito; Il sollecito è invito rivolto all'utente ad adempiere al pagamento, in difetto si avvia la procedura di recupero che deve essere definita correttamente; il corrispettivo è un'entrata patrimoniale per cui solo sanzioni ex art. 7bis TUEL ovvero quelle previste all'art. 46 in quanto simili. Si inserisce inoltre una disciplina per la richiesta di rateizzazione, con previsione di importo minimo rateizzabile ed interessi applicabili, nonché una disciplina di favore nei confronti del c.d. "buon pagatore".

Si propone di modificare l'Articolo 44 del Regolamento Tipo come segue:

#### Comma 1

Annualmente il Gestore determina il ciclo di emissione della fatturazione della Tariffa, con frequenza omogenea distribuita nel corso dell'anno, prevedendo da un minimo di due a un massimo di sei emissioni, oltre una a saldo nell'anno seguente. Il termine di scadenza deve essere fissato ad almeno 30 giorni solari dalla data di emissione della bolletta. Eventuali conguagli compensativi potranno essere conteggiati nella prima bollettazione utile dell'anno seguente.

La riscossione del servizio relativo alle occupazioni temporanee di locali e aree pubbliche o di uso pubblico può avvenire tramite un'unica fattura.

Al fine di conseguire un più razionale e omogeneo sistema di riscossione, l'addebito della tariffa può avvenire contestualmente a importi relativi ad altri servizi svolti dal Gestore a beneficio del medesimo utente con specificazione in fattura dell'importo relativo a ciascun servizio.

Al Gestore che adotti la bolletta multi-servizi come modalità di riscossione contestuale della tariffa relativa a una pluralità di servizi erogati, di cui almeno uno soggetto a regolazione da parte di ARERA, è consentito derogare ai termini di cui al presente articolo a patto che adotti i termini previsti per le medesime fattispecie per gli altri servizi erogati e soggetti a regolazione da parte di ARERA.

**Motivazione:** essendo la Tariffa un corrispettivo, ossia un'entrata patrimoniale del Gestore, e non un tributo, la competenza a definire il ciclo delle bollette è del Gestore, nel rispetto delle regole definite nel Regolamento TcP (almeno 2 fatture e frequenza omogenea). Inoltre è stata inserita una previsione relativa alla possibilità di applicazione della bolletta multiservizi.

Si propone di modificare l'Articolo 45 del Regolamento Tipo come segue:

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto

a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso **entro 30 giorni dalla chiusura della pratica e comunque non oltre 90 gg** dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione oppure mediante compensazione di eventuali situazioni debitorie oppure tramite bonifico in caso di Clienti con domiciliazione dei pagamenti presso un istituto di credito o ancora mediante compensazione nella bolletta successiva in caso di importi inferiori a € 20,00. Previo specifico accordo con l'utente il gestore potrà procedere alla compensazione nella bolletta successiva anche per il caso di importi superiori a € 20,00. Errori di fatturazione in difetto non danno luogo ad indennizzo.

2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione **ovvero fattura dell'anno successivo comprendente il conguaglio dell'anno precedente**, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.

**2bis. Il conteggio dei giorni non tiene conto degli eventuali tempi di risposta da parte del cliente.**

3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

5. **Nei casi di fatturazione di somme non dovute per errori di fatturazione, applicazione di riduzioni previste dal regolamento e ritardi nella trasmissione al Gestore di dati anagrafici comunali, non saranno riconosciuti indennizzi a favore dell'utente e si procederà alle dovute rettifiche nelle fatturazioni successive ovvero al rimborso. Nei casi di somme versate e non dovute in date antecedenti l'anno solare di invio della rettifica, in sede di rettifica ovvero rimborso** sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Si propone di modificare l'Articolo 46 del Regolamento Tipo come segue:

#### Comma 1

Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, le violazioni del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniarie compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.

#### Comma 2

L'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete ai Comuni l'irrogazione delle sanzioni.

#### Comma 3

Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.

#### Comma 4

Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

**Motivazione:** l'articolo è stato formulato in coerenza con gli articoli 9-bi e 10 della L.R ER 16/2015 quanto a competenza per irrogazione e riscossione sanzioni. In particolare, i proventi delle sanzioni non devono essere destinati a coprire i costi del servizio, ma al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione. Si propone inoltre di inserire un'apposita tabella riassuntiva delle sanzioni applicabili.

## Proposta di inserimento di nuovi articoli

Si propone l'inserimento del seguente **comma all'articolo 22**:

“La riduzione di cui al comma 1 non è applicata qualora, ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa, venga misurata anche la frazione umido/organico”.

**Motivazione:** l'adesione al compostaggio consente all'utente di eliminare completamente o di ridurre il pezzo di tariffa legato alla frazione umido/organico.

Si propone l'inserimento del **seguito comma all'articolo 23**:

“La riduzione di cui al comma 1 non è applicata qualora, ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa, venga misurata anche la frazione umido/organico”.

Motivazione: l'adesione al compostaggio consente all'utente di eliminare completamente o di ridurre il pezzo di tariffa legato alla frazione umido/organico.

## Proposta di non inserimento dei seguenti articoli:

### **Articolo 36 Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario**

**Motivazione:** È illegittimo applicare riduzioni con costo a carico delle altre utenze relative a maggior produzione di rifiuti, anche se dovute a situazioni di disagio sociale; tali agevolazioni aventi finalità sociali possono essere applicate, ai sensi del comma 660 della Legge n. 147/2013 solo con copertura assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

### **Articolo 37 Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica**

**Motivazione:** È illegittimo applicare riduzioni con costo a carico delle altre utenze relative a maggior produzione di rifiuti, anche se dovute a situazioni di disagio sociale; tali agevolazioni aventi finalità sociali possono essere applicate, ai sensi del comma 660 della Legge n. 147/2013 solo con copertura assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

### **Articolo 38 Riduzioni per nuclei familiari con bambini**

**Motivazione:** È illegittimo applicare riduzioni con costo a carico delle altre utenze relative a maggior produzione di rifiuti, anche se dovute a situazioni di disagio sociale; tali agevolazioni aventi finalità sociali possono essere applicate, ai sensi del comma 660 della Legge n. 147/2013 solo con copertura assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

## ALLEGATO B (Art. 6, comma 10)

Esempi Attività	% di abbattimento
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	x %
Officine per riparazione auto, moto e macchine agricole, gommisti	x %
Elettrauto	x %
Caseifici, Cantine Sociali	x %
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, smalterie	x %
Officine di carpenterie metalliche	x %
Tipografie, stamperie, vetrerie	x %
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	x %
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	x %

---

---

---